

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 19/10/2020

CIRCOLARE N.12/2020

Novità Decreto Agosto

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). Di seguito si riportano le principali novità in Materia di Lavoro.

Proroga Cassa Integrazione Guadagni

L'articolo 1 riconosce ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione, agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà e alla CIG in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) per un massimo di 18 settimane, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali 18 settimane sono aggiuntive rispetto a quelle già fruite fino al 12 luglio in base al decreto Cura Italia e al decreto Rilancio.

Le 18 settimane previste dal suddetto decreto sono fruibili secondo il seguente schema:

- Le prime 9 settimane possono essere utilizzate liberamente;
- Le ulteriori 9 settimane saranno fruibili da tutte le aziende ma con il versamento di un contributo addizionale che varia in base alla differenza tra il fatturato del 1° semestre 2020 rispetto a quello del 1° semestre 2019. Infatti:
 - per i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019 non sarà dovuto alcun contributo addizionale;
 - per i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019 sarà dovuto un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
 - per i datori di lavoro che non hanno registrato calo di fatturato è dovuto un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il contributo addizionale non è dovuto da coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Sgravi contributivi

Per gestire le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, vengono introdotti diversi sgravi contributivi.

Si tratta in particolare di:

- un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 3); la scelta di tale esonero contributivo impedisce l'utilizzo delle 18 settimane di Cassa Integrazione previste dal Decreto;
- un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di 6 mesi (decorrenti dall'assunzione) e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (art. 6);
- un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi (art. 7);
- un esonero contributivo parziale - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30% dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 27).

Blocco dei licenziamenti

All'articolo 14 viene confermato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento collettivo. In particolare, il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti.

La norma, inoltre, esclude l'applicazione del divieto di licenziamento nelle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa, conseguenti a messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell'attività, salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.(situazioni per la quale il divieto di licenziamento resta confermato);
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. n. 22/2015.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'art. 93 del decreto Rilancio, prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore privato anche in assenza delle causali giustificative ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (quali esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), ferma restando la durata massima complessiva del contratto di 24 mesi.

Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 93 del decreto Rilancio che aveva assoggettato a proroga automatica ex lege i contratti di apprendistato di primo e terzo livello (non quello professionalizzante) e i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA